



PROPOSTA DI LEGGE

N. 207 del 15 maggio 2025

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 332
DEL 14 MAGGIO 2025**

INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA, DELLA NATALITÀ E DELLA CRESCITA DEMOGRAFICA

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – III – V – IX – X

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2025)**

L'anno duemilaventicinque, il giorno di mercoledì quattordici del mese di maggio, alle ore 10.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 10.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO | <i>Presidente</i> | 7) PALAZZO ELENA | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA | <i>Vicepresidente</i> | 8) REGIMENTI LUISA | " |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA | <i>Assessore</i> | 9) RIGHINI GIANCARLO | " |
| 4) CIACCIARELLI PASQUALE | " | 10) RINALDI MANUELA | " |
| 5) GHERA FABRIZIO | " | 11) SCHIBONI GIUSEPPE | " |
| 6) MASELLI MASSIMILIANO | " | | |

Sono presenti: *gli Assessori Baldassarre, Ghera, Maselli e Schiboni.*

Sono collegati in videoconferenza: *la Vicepresidente e gli Assessori Palazzo, Regimenti e Righini.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Ciacciarelli e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collegano in videoconferenza gli Assessori Ciacciarelli e Rinaldi.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 332

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: “Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile;

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta 11 gennaio 2024, n. 13, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile” al dott. Luca Fegatelli;
- l’atto di organizzazione 29 aprile 2024, n. G04933 con il quale si è proceduto al conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area “Famiglia e pari opportunità” della Direzione regionale “Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile” alla dott.ssa Antonella Massimi;

VISTI, per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e bilancio:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche, in particolare l’articolo 51;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e successive modifiche;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: “Legge di stabilità regionale 2025”;
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Documento

- tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
 - la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTI, altresì:

- la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 “Interventi a sostegno della famiglia”;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che all’articolo 19, comma 1, ha istituito il «Fondo per le politiche della famiglia»;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modifiche ed integrazioni;
- legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia” e successive modifiche;
- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;
- il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 1 del 24 gennaio 2019;
- la legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo”;
- la legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 “Istituzione del fattore famiglia”;
- la legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del *caregiver* familiare”;

PRESO ATTO che la citata legge regionale n. 32 del 2001, in materia di interventi a sostegno della famiglia, risulta ormai ampiamente superata, sia sotto il profilo legislativo sia alla luce dei profondi mutamenti intervenuti sul piano socio-culturale;

CONSIDERATO che:

- la Regione Lazio ha avviato un percorso di revisione della legge regionale n. 32/2001, al fine di perseguire un’idea di sviluppo culturale e sociale che sottolinei la centralità della famiglia

come primo motore dell'economia, un'unità primaria di servizi e un luogo privilegiato di rilevazione e sintesi dei bisogni individuali e collettivi, rappresentando un riferimento essenziale per l'azione dei servizi pubblici e privati;

- è necessario promuovere politiche integrate che valorizzino il ruolo delle famiglie nella comunità e ne sostengano le funzioni educative, relazionali e di cura;
- l'attuale contesto sociale e demografico impone un rinnovato impegno delle istituzioni nel garantire strumenti di supporto efficaci, sostenibili e inclusivi per tutte le tipologie di famiglie presenti sul territorio;

VISTA la proposta di legge regionale concernente “Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica” che consta di n. 27 articoli, allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO della nota del 9 maggio 2025, prot. n. 0509764, con la quale l'Ufficio Legislativo regionale comunica alla competente Direzione regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità e Servizio Civile di aver effettuato, ai sensi dell'articolo 65, comma 5 bis del R.R.1/2002, il coordinamento formale e sostanziale della proposta di legge regionale concernente “Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”;

VISTA la relazione tecnica, acquisita agli atti con prot. n. 0505393 dell'8 maggio 2025 redatta dalla Direzione regionale Ragioneria generale, ai sensi dell'art. 40, della LR 11/2020;

RITENUTO pertanto di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 27 articoli, concernente “Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica” corredata da:

- relazione illustrativa dell'Assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile, allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Ragioneria generale, allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 27 articoli, concernente “Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”, corredata da:

- relazione illustrativa dell'Assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile, allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Ragioneria generale, allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA, DELLA NATALITÀ E DELLA
CRESCITA DEMOGRAFICA”**

SOMMARIO

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Obiettivi)

Art.3 (Programma triennale per la famiglia)

Art.4 (Programma annuale per la famiglia)

Art.5 (Benefici per la natalità)

Art.6 (Fattore Famiglia)

Art. 7 (Benefici per la formazione di nuove famiglie)

Art.8 (Progetto “Famiglia giovane”)

Art.9 (Iniziative socioeducative per la prima infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza)

Art.10 (Permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare)

Art. 11 (Supporto alla genitorialità)

Art. 12 (Benefici per la famiglia numerosa)

Art. 13 (Maternità fragile)

Art.14 (Promozione della cultura sportiva)

Art.15 (Associazionismo familiare)

Art.16 (Centri per la famiglia)

Art.17 (Tavolo permanente sulle politiche familiari, la natalità e la demografia)

Art.18 (Carta Famiglia del Lazio)

Art.19 (Protocolli d’intesa e patti di comunità)

Art.20 (Conferenza regionale sulla famiglia)

Art.21 (Campagne di promozione)

Art.22 (Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art.23 Disposizioni finanziarie

Art.24 (Modifica alla legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 “Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo” e successive modifiche

Art.25 Abrogazioni

Art.26 Norme transitorie e finali

Art. 27 Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 47, 53, degli obiettivi delineati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n.176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dell'articolo 7, comma 2, lettera b), dello Statuto, riconosce l'essenziale funzione sociale della famiglia, quale società naturale e pilastro fondamentale per l'accoglienza, l'assistenza e l'educazione dei figli, il sostegno ai membri che la compongono e la promozione della solidarietà intergenerazionale.

2. In attuazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, la Regione opera in sinergia con gli enti locali per incrementare la coesione sociale locale, favorire la crescita demografica, incentivare il riconoscimento e la partecipazione del terzo settore, del movimento associativo familiare, dei soggetti economici, nonché favorire un'attiva partecipazione dei cittadini e dei nuclei familiari, per promuovere e incentivare strategie di supporto nello svolgimento delle proprie funzioni sociali.

Art. 2*(Obiettivi)*

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità previste nell'articolo 1, nell'esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue i seguenti obiettivi:

a) valorizzare il ruolo sociale ed educativo della famiglia, fondato su relazioni di reciprocità, di corresponsabilità, parità tra uomo e donna e contrasto a ogni forma di discriminazione, solidarietà intergenerazionale tra i componenti, nonché equa ripartizione dei compiti di cura;

b) garantire il diritto a formare un nucleo familiare, incentivare la natalità e la crescita demografica, rimuovendo gli ostacoli di ordine sociale, abitativo, lavorativo, culturale ed economico, che si frappongono rispetto a tali obiettivi;

c) sostenere le funzioni svolte dalla famiglia, quale unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati;

d) promuovere il valore della maternità e della paternità mediante interventi volti a superare eventuali ostacoli di carattere economico e sociale, che condizionano il numero delle nascite e l'intervallo di tempo tra le stesse;

e) salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento al parto, promuovendo servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, delle donne e a migliorare le condizioni socioeconomiche delle stesse, soprattutto laddove rappresentino la causa primaria della volontà di interruzione della gravidanza;

f) fornire alla famiglia, e in particolare ai genitori, sostegni economici, strumenti di formazione, servizi e un contesto socioculturale idoneo alla realizzazione del proprio progetto di vita familiare;

g) promuovere la sinergia tra vita familiare e attività lavorativa, le pari opportunità e la condivisione del carico del lavoro domestico e di cura dei figli, implementando i servizi di supporto alla famiglia, al fine di incentivare iniziative di conciliazione dei tempi di studio o di lavoro con la cura della famiglia;

h) sostenere il diritto dei genitori di scegliere i percorsi educativi, ritenuti più adeguati per i propri figli, anche attraverso la prassi del consenso informato;

i) promuovere una cultura dell'infanzia, rimuovendo gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale, per lo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale del fanciullo, anche definendo gli standard dei servizi residenziali per minori;

l) garantire, ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati, il benessere psico-affettivo e la continuità del rapporto con i propri familiari, anche attraverso la promozione e il sostegno di appositi servizi;

- m) informare sulle modalità relative all'affido e all'adozione nazionale e internazionale e sostenere la famiglia che accoglie minori, specie se con disabilità;
- n) assicurare la tutela, l'assistenza e la consulenza a favore dei componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti, in particolare delle persone minori vittime di violenza assistita e di ogni altro tipo di abuso e di violenza fisica o psicologica;
- o) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura, in quanto essenziale per la vita della famiglia e per la società;
- p) sviluppare iniziative di sostegno e solidarietà nei confronti della famiglia con a carico persone con disabilità o persone anziane, al fine di agevolare la loro permanenza nell'ambito del nucleo familiare;
- q) favorire i rapporti fra le differenti generazioni all'interno della famiglia, promuovendo azioni volte a trasferire le competenze e le conoscenze proprie di ciascuna generazione verso l'altra, in una prospettiva di crescita personale e della collettività;
- r) tutelare e promuovere i diritti della famiglia e delle persone in difficoltà, attraverso iniziative di inserimento sociale, in collaborazione con gli enti locali;
- s) riconoscere il valore sociale dell'associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti informali di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie, anche attraverso i patti territoriali di comunità, previsti nell'articolo 19;
- t) promuovere servizi per le famiglie in aree rurali scarsamente popolate e con bassi indici demografici;
- u) favorire la partecipazione delle famiglie alle attività e ai servizi culturali erogati sul territorio, anche attraverso tariffe e altre agevolazioni dedicate;
- v) promuovere il monitoraggio continuo della condizione delle famiglie nella Regione, nonché iniziative di ricerca sui bisogni emergenti, per la programmazione delle politiche e delle azioni da porre in essere per il miglioramento del benessere della famiglia.

Art. 3

(Programma triennale per la famiglia)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), previsto nella legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche, in conformità con il Piano nazionale per la famiglia, previsto nell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e successive modifiche, approva, con propria deliberazione, il Programma triennale per la famiglia, che indica:

- a) gli obiettivi generali da perseguire;
- b) le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;
- c) le strutture regionali coinvolte nell'attuazione del programma;
- d) la descrizione del quadro finanziario pluriennale e la ripartizione dei finanziamenti per obiettivi e tipologie di intervento.

2. Il Programma triennale per la famiglia è predisposto dalla Direzione competente in materia di politiche familiari, di concerto con le altre strutture regionali interessate.

3. Nel Programma triennale per la famiglia è possibile prevedere le attività da gestire mediante le forme previste, in particolare negli articoli 55 e 56, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche.

4. Il Programma per la famiglia ha durata triennale ed è, comunque, valido fino all'approvazione del programma successivo.

5. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, è approvato il primo Programma triennale per la famiglia.

Art. 4

(Programma annuale per la famiglia)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di famiglia e in conformità al Programma triennale per la famiglia, sulla base delle disponibilità di bilancio, approva, entro centoventi giorni dall'approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario, il programma annuale per la famiglia, con il quale sono definiti:

- a) gli interventi da realizzare nell'annualità di riferimento;
- b) gli indirizzi per la definizione dei criteri e le modalità di concessione di benefici per il sostegno delle famiglie;
- c) le fasce di reddito dei destinatari dei benefici, previsti nell'articolo 7, nonché gli indirizzi per la concessione degli stessi, da parte dei comuni, singoli e associati;
- d) le modalità per accedere alle misure del progetto “Famiglia giovane”, previste nell'articolo 8, comma 2;
- e) i criteri per la concessione dei titoli e dei contributi, per la permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare, previsti nell'articolo 10, comma 2, lettere a) e b).
- f) l'utilizzo delle risorse disponibili, relative agli interventi previsti dalla presente legge, stabilendone le priorità.

2. La Giunta regionale, in caso di mancata approvazione, nei termini indicati dalla presente legge, del Programma triennale per la famiglia, previsto nell'articolo 3, può comunque approvare il Programma annuale, al fine di consentire la realizzazione degli interventi che necessitano di attuazione tempestiva.

Art. 5

(Benefici per la natalità)

1. Ai fini e agli effetti degli interventi attuati, ai sensi della presente legge, in favore della natalità e basati su criteri che tengono conto del numero dei figli, sono considerati comunque tali anche i nascituri.

Art. 6

(Fattore famiglia)

1. La Regione promuove il fattore famiglia, istituito con legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 (Istituzione del fattore famiglia), che costituisce specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali di accesso agli interventi previsti e attuati ai sensi della presente legge.

Art. 7

(Benefici per la formazione di nuove famiglie)

1. La Regione, per favorire la formazione di nuove famiglie, prevede:

- a) la concessione di prestiti senza interessi o a tasso agevolato per le esigenze familiari, ivi compreso l'acquisto della prima casa, sulla base di convenzioni con istituti bancari, finanziari ed enti previdenziali e assicurativi;
- b) una riserva pari al 20 per cento per la locazione di alloggi alle giovani coppie con figli nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, da assegnare mediante appositi bandi speciali;
- c) il rimborso, alle nuove famiglie, delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell'abitazione.

Art. 8

(Progetto “Famiglia giovane”)

1. La Regione, al fine di sostenere la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia delle giovani coppie, nonché di favorire la natalità e la crescita demografica, istituisce il progetto “Famiglia giovane”.

2. Il progetto, previsto nel comma 1, consiste:

- a) in un contributo, determinato e disciplinato nel Programma annuale per la Famiglia, previsto nell'articolo 4, per i nuovi nuclei familiari, con i genitori residenti nel territorio regionale, in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o del permesso di soggiorno UE, ovvero titolari dello status di protezione internazionale, quale l'asilo politico o la protezione sussidiaria, previsto nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) e successive modifiche;
- b) nella realizzazione di percorsi di accompagnamento della donna in gravidanza, diretti a offrire informazioni, ascolto e sostegno alle giovani coppie prima e dopo il parto.

Art. 9*(Iniziative socioeducative per la prima infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza)*

1. Nell'ambito degli obiettivi previsti nell'articolo 2 e, in via complementare, delle finalità previste nell'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche, la Regione incentiva i comuni singoli e associati, che promuovono e favoriscono iniziative, anche sperimentali, anche attraverso la collaborazione con le associazioni familiari, di carattere sociale, educativo e culturale per la prima infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza.

2. Le iniziative, previste al comma 1 sono volte, in particolare, a:

a) favorire l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi socioeducativi e ricreativi per la prima infanzia, anche mediante convenzioni con enti e soggetti che gestiscono tali servizi;

b) realizzare interventi socioeducativi, domiciliari o in altra sede individuata, rivolti alle famiglie con bambini con disabilità, per rimuovere gli ostacoli che impediscono, in via temporanea o permanente, la frequenza dei servizi educativi e della scuola dell'obbligo;

c) promuovere la realizzazione di nidi a favore dei figli di lavoratori presso la sede di imprese pubbliche e private, nell'ambito dei servizi educativi, previsti nell'articolo 4, della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia) e successive modifiche, previe apposite convenzioni con i comuni competenti per territorio;

d) favorire forme di auto-organizzazione familiare, quali: i nidi domestici, previsti nell'articolo 40, della l.r. 7/2020 e l'istruzione parentale, prevista nell'articolo 111, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e successive modifiche.;

e) favorire l'utilizzazione di strutture e supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di spazi attrezzati per l'infanzia gestiti da enti del Terzo settore;

f) promuovere ludoteche pubbliche o private, intese come servizio educativo-culturale-ricreativo, al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive dei bambini;

g) promuovere, in collaborazione con le famiglie e le associazioni familiari, centri d'incontro per preadolescenti e adolescenti, aventi finalità socializzanti, culturali e pedagogiche, con il supporto di operatori socioeducativi dotati di specifica competenza professionale;

h) promuovere forme di collaborazione intergenerazionale, valorizzando in particolare la figura dei nonni, anche con attività dirette o concertate con i comuni, che supportino le famiglie con figli o in attesa della nascita di un figlio, mediante l'organizzazione di servizi di supporto logistico, sociale o educativo;

i) promuovere il welfare aziendale e ogni iniziativa nell'ambito dei luoghi di lavoro, che preveda forme di facilitazione o supporto ai genitori con figli.

3. La Regione favorisce iniziative per incentivare la flessibilità oraria dei servizi educativi, previsti nella l.r. n. 7/2020, riconoscendo apposite premialità negli avvisi per l'assegnazione di contributi a favore dei comuni singoli o associati.

Art. 10

(Permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare)

1. Nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni riconducibili al sistema di assistenza domiciliare, la Regione promuove e incentiva le attività volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione, previsti nell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modifiche, di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza.

2. Per le finalità previste nel comma 1, i comuni, per ciò che concerne le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria indicate all'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) , possono prevedere, nell'ambito dei propri regolamenti, la concessione, su richiesta degli aventi diritto all'assistenza domiciliare:

- a) di titoli validi per l'acquisto di servizi dai soggetti pubblici e dai soggetti privati convenzionati o accreditati, erogatori di prestazioni sociali;
- b) di contributi economici al nucleo familiare dell'assistito per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia.
- c) di forme di sostegno alla famiglia per il lavoro domestico e di cura, favorendone la professionalizzazione.

Art. 11

(Supporto alla genitorialità)

1. La Regione promuove gli interventi di supporto alla genitorialità e il ricorso alla mediazione familiare, anche nei i casi di separazione conflittuale, come previsto della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) e successive modifiche, presso i consultori familiari e i centri per la famiglia presenti nella regione Lazio, al fine di costituire una rete organica di assistenza territoriale alle famiglie.

Art. 12

(Benefici per la famiglia numerosa)

1. La Regione riconosce il valore sociale delle famiglie numerose e le sostiene nel rilevante impegno nelle attività di cura, assistenza ed educazione dei figli.
2. Per le finalità previste nel comma 1, la Regione concede contributi ai comuni che attivano progetti a sostegno della famiglia con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a tre, anche mediante la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di protocolli d'intesa previsti nell'articolo 19.
3. La Regione, inoltre, promuove direttamente interventi di sostegno economico alle famiglie con numero di figli pari o superiore a tre.

Art. 13

(Maternità fragile)

1. Al fine di accompagnare, prima e dopo il parto, le donne in una condizione di grave difficoltà socioeconomica, tale da poter impedire la prosecuzione di una gravidanza, nonché per sostenere e tutelare la maternità, la Regione istituisce il progetto “Maternità fragile”.

2. Il progetto, previsto nel comma 1, prevede:

a) l'erogazione di un voucher valido per l'acquisto di servizi o prodotti necessari durante la gravidanza o per il neonato;

b) la realizzazione di percorsi individualizzati di accompagnamento alla maternità.

3. Le risorse destinate al finanziamento del progetto previsto nel comma 1, gli ulteriori criteri e le modalità per la sua attuazione, sono definiti nel Programma annuale per la famiglia previsto nell'articolo 4.

Art. 14

(Promozione della cultura sportiva)

1. In conformità con l'articolo 33 della Costituzione, riconoscendo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva, in tutte le sue forme, la Regione promuove la cultura sportiva in ambito familiare.

Art. 15

(Associazionismo familiare)

1. La Regione garantisce l'effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia, incentivando l'associazionismo familiare, anche in forma coordinata con gli enti locali.

2. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione promuove e sostiene progetti presentati da enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), anche tramite i principi della co-programmazione e co-progettazione, finalizzati a:

a) promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione e informazione sull'importante ruolo sociale della famiglia;

b) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, la solidarietà intergenerazionale e interculturale, la sinergia dei tempi di vita e di lavoro, anche mediante l'organizzazione delle banche del tempo, previste nel comma 3;

c) sensibilizzare la famiglia e sostenere i genitori nello svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi, in ordine alla corresponsabilità, alla libertà educativa e alla partecipazione scolastica;

d) promuovere attività di tutela delle relazioni familiari e per l'esercizio consapevole e responsabile della maternità e della paternità;

e) promuovere la cultura dell'accoglienza familiare e dell'auto mutuo aiuto;

f) informare e sensibilizzare sui gravi rischi socioeconomici e culturali del calo demografico, sull'importanza dell'equità intergenerazionale e sulla sostenibilità demografica a livello europeo, nazionale e regionale.

3. La Regione promuove le banche del tempo, quali forme di organizzazione, mediante cui, persone disponibili a offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia e assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno.

Art. 16*(Centri per la famiglia)*

1. Al fine di assicurare che i servizi per le famiglie siano facilmente accessibili, sostenibili e ben distribuiti sul territorio regionale, la Regione sostiene i centri per la famiglia gestiti dai comuni, singoli o associati, quali centri di primo riferimento per le famiglie, che cercano sostegno per fragilità appena insorgenti, offrendo strumenti di prossimità, in un'ottica di welfare comunitario e prevenendo i costi di una successiva presa in carico formale e specialistica da parte dei servizi.

2. I centri per la famiglia operano secondo un modello in grado di rispondere ai bisogni della persona e del suo contesto familiare, supportando l'individuo nel contesto delle relazioni familiari e sociali, in una logica sussidiaria e di empowerment, che faciliti lo sviluppo delle risorse personali, familiari e di rete. In particolare, i centri per le famiglie:

- a) fondano la propria operatività sullo sviluppo di politiche e di servizi innovativi per le famiglie, in ogni stadio del loro ciclo di vita e a sostegno della genitorialità;
- b) sono collocati nel sistema dei servizi territoriali e integrano la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, sanitari ed educativi e del privato sociale;
- c) promuovono prioritariamente il ruolo attivo delle famiglie nella società, permettendo alle stesse, attraverso le loro rappresentanze, di diventare interlocutori delle istituzioni e promotori della rete territoriale dei servizi;
- d) rappresentano uno spazio sociale per le famiglie, dove si stimola la partecipazione e la cittadinanza attiva, e un luogo dove si rafforzano i legami e le reti sociali;
- e) permettono di uscire da un approccio meramente assistenziale nei confronti delle famiglie come destinatari passivi degli interventi, rendendoli soggetti attivi e protagonisti delle innovazioni sociali;
- f) svolgono un'attività di prevenzione e orientamento rispetto ad altre funzioni di cura, trattamento e assistenza, di competenza di altri soggetti della rete dei servizi territoriali localmente presenti.

3. I centri per la famiglia erogano, direttamente o tramite la valorizzazione delle reti sociali territoriali, servizi di supporto al territorio, quali:

- a) servizi di base:
 - 1) promozione del fondamentale ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie;
 - 2) analisi dei bisogni emergenti per la pianificazione delle attività;
 - 3) accoglienza, informazione e orientamento ai servizi del territorio;
- b) servizi specialistici:
 - 1) mediazione familiare e supporto alla genitorialità, nella relazione tra genitori e figli;

- 2) sostegno al benessere delle relazioni familiari, con un'attenzione particolare alla gestione delle conflittualità;
- 3) percorsi per il supporto e lo sviluppo delle competenze educative dei genitori e di coloro che accompagnano i processi di crescita e autonomia dei minori;
- 4) azioni per il sostegno alla genitorialità, in condizione di disagio e fragilità sociale;
- 5) interventi di assistenza al puerperio e alle neo-genitorialità.

4. La Regione individua forme di coordinamento tra i centri per la famiglia e i servizi regionali, degli enti locali, delle aziende sanitarie locali (ASL), nonché degli altri enti pubblici, che svolgono attività d'interesse per i nuclei familiari, al fine di fornire un sistema di supporto complessivo alla famiglia.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 17

(Tavolo permanente sulle politiche familiari, la natalità e la demografia)

1. È istituito, presso l'Assessorato competente per materia della Giunta regionale, il Tavolo permanente sulle Politiche familiari, la Natalità e la Demografia, di seguito denominato Tavolo.

2. Il Tavolo, in particolare:

a) valuta l'efficacia degli interventi in favore della famiglia, della natalità e del contrasto al declino demografico della Regione, degli enti locali, di altri enti, pubblici e privati, e delle associazioni;

b) individua azioni e interventi per la promozione della tutela della famiglia, anche monoparentale, delle politiche a sostegno della demografia e della natalità, attraverso la promozione di reti del Terzo settore e la messa in atto di una sinergia tra il mondo aziendale e il welfare pubblico;

c) segnala, approfondisce e analizza le situazioni di difficoltà nel rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socioeducativi-assistenziali;

d) segnala, approfondisce e analizza le situazioni di violenza o di potenziale rischio nelle relazioni familiari;

e) formula agli organi regionali competenti proposte sulla politica a sostegno della famiglia, della natalità e del contrasto al declino demografico;

f) promuove sul territorio regionale, anche in collaborazione con i consultori familiari e i centri per la famiglia, previsti nell'articolo 16, attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulle politiche familiari regionali;

g) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria, che abbiano interesse per la famiglia;

h) effettua il monitoraggio e la valutazione di impatto del fattore famiglia, con riferimento all'efficacia e alla sostenibilità dei servizi e delle prestazioni erogati.

3. Il Tavolo può avvalersi delle strutture regionali di ricerca e analisi per lo svolgimento delle proprie funzioni e, previa apposita convenzione o intesa, può avvalersi anche di enti specializzati e istituti universitari.

4. Il Tavolo è composto dai seguenti soggetti, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale:

a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche della famiglia, che lo presiede, o un suo delegato;

b) Il Presidente della commissione consiliare competente, o un suo delegato;

- c) Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di interventi per la famiglia, o un suo delegato;
- d) un esperto di diritto di famiglia;
- e) un esperto dei diritti dei minori;
- f) un rappresentante regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
- g) un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. Possono, altresì, essere componenti del Tavolo, rappresentanti di organi o amministrazioni dello Stato, competenti nelle materie previste nel comma 1, previe specifiche intese con le amministrazioni di appartenenza.

6. Su indicazione del Presidente del Tavolo, possono essere nominati ulteriori membri permanenti, quali altri esperti o rappresentanti di associazioni, imprese, enti o soggetti del mondo accademico, che si occupano di famiglia, educazione, natalità o demografia, operanti su base regionale o nazionale.

7. La composizione del Tavolo può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale.

8. Ciascuno dei componenti, previo accordo con il Presidente, può chiedere che a determinate riunioni del Tavolo, nelle quali vengono posti in discussione temi di particolare rilevanza, possano partecipare ulteriori soggetti esperti di settore.

9. Dalla data della nomina, i componenti rimangono in carica per un periodo di 3 anni. Il Tavolo è convocato dall'Assessore competente in materia di politiche della famiglia, in qualità di Presidente del medesimo, almeno quattro volte l'anno.

10. La Direzione regionale competente assicura al Tavolo i locali, le attrezzature e il personale necessari al suo funzionamento.

11. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale, in servizio presso la Direzione competente in materia di interventi per la famiglia, che redige apposito verbale al termine di ogni riunione.

12. La partecipazione dei componenti regionali al Tavolo è svolta a titolo gratuito, fatta salva la previsione del rimborso delle spese per i componenti esterni all'amministrazione regionale.

Art. 18

(Carta Famiglia del Lazio)

1. La Regione riconosce il ruolo chiave della famiglia e può stipulare intese con i soggetti pubblici e privati, con gli enti del Terzo settore, che promuovono iniziative ed eventi, riduzioni o agevolazioni tariffarie, o altre azioni volte a facilitare l'accesso a beni e servizi del territorio da parte dei nuclei familiari.

2. Per le finalità previste nel comma 1, è istituita la carta Famiglia del Lazio, quale strumento per le famiglie per accedere a specifici beni e servizi, le cui modalità di concessione e funzionamento sono definite con delibera di Giunta regionale.

Art. 19

(Protocolli d'intesa e patti di comunità)

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti, la Giunta regionale promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa e patti di comunità tra enti locali, istituzioni pubbliche ed enti del Terzo settore, diretti alla realizzazione di reti e sistemi integrati di assistenza ai nuclei familiari sul territorio regionale.

2. I protocolli d'intesa e i patti di comunità, previsti nel comma 1, mirano al perseguitamento:

a) della rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, culturale, socioeconomico e di accesso al credito, per consentire a ciascun individuo la formazione e la realizzazione del proprio progetto familiare;

b) del sostegno alle madri e alle gestanti in difficoltà socioeconomica, mediante forme di supporto alla donna, al bambino e al nascituro;

c) della promozione di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità del nucleo familiare monoparentale e dei genitori separati o divorziati;

d) dell'accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari della famiglia monoparentale;

e) dell'accesso al credito, finalizzato a garantire la locazione di immobili a favore dei nuclei familiari in difficoltà socioeconomica;

f) della realizzazione di percorsi di supporto psicologico e legale, diretti al superamento del disagio familiare, al recupero dell'autonomia e al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.

Art. 20

(Conferenza regionale sulla famiglia)

1. La Regione organizza annualmente la Conferenza regionale sulla famiglia, sulla demografia e sulla natalità, presieduta dall' Assessore regionale con delega alla famiglia, allo scopo di informare sulle politiche regionali in atto e di acquisire elementi utili alla definizione dei programmi regionali relativi alle politiche familiari.

2. Alla Conferenza, prevista nel comma 1, partecipano i componenti del Tavolo permanente sulle Politiche familiari, la Natalità e la Demografia, le consulte femminili, le commissioni di pari opportunità, le parti sociali, gli enti pubblici e privati che operano nell'ambito di intervento della presente legge, nonché gli esperti di settore e i soggetti con cui la Regione abbia stipulato un protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 19.

Art. 21

(Campagne di promozione)

1. La Regione promuove le iniziative e le misure previste dalla presente legge mediante campagne promozionali, anche sulle reti sociali di nuova generazione, mirate al coinvolgimento, alla sensibilizzazione e all'informazione dei nuclei familiari e della popolazione più giovane, sull'importanza del ruolo sociale della famiglia, sulla sostenibilità intergenerazionale, sulla crisi demografica e sulle conseguenze interconnesse al declino della natalità.

Art. 22

(Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari.)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di valorizzazione della famiglia, del miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie e dell'incremento demografico. A tal fine, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) un quadro descrittivo dei contributi concessi;
- b) quante domande di contributo sono state presentate, quante ammesse a contributo e finanziate, quante ammesse a contributo e non finanziate, quante non ammesse a contributo con la motivazione dell'esclusione;
- c) la tipologia delle iniziative realizzate, i soggetti coinvolti, gli esiti conseguiti, anche in termini di adesione, partecipazione e soddisfacimento;
- d) le eventuali difficoltà incontrate nel corso della realizzazione degli interventi.

2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio una relazione che illustra:

- a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento;
- b) le risorse finanziarie utilizzate e le eventuali risorse finanziarie disponibili;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 23*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, a eccezione di quelli in conto capitale relativi all'articolo 18 concernente l'istituzione della Carta Famiglia del Lazio, si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo regionale per gli interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”, con uno stanziamento pari a euro 4.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante:

- a) per l'anno 2025, dall'utilizzo delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all'Allegato T alla deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2025, n. 204 (Variazioni del bilancio regionale 2025-2027, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al “Fondo relativo al gettito della manovra fiscale, ex art. 1, comma 174, legge n. 311/2004”, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie) e successive modifiche, relativo alle variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026 a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” e successive modifiche;
- b) per ciascuna annualità 2026 e 2027, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. Agli oneri in capitale relativi all'istituzione della Carta Famiglia del Lazio prevista nell'articolo 18, pari a euro 200.000,00, per l'anno 2025, si provvede a valere sulla voce di spesa denominata: “Spese l'istituzione della Carta Famiglia del Lazio”, da iscrivere nel programma 05

“Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, il cui stanziamento, pari all’importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

3. All’attuazione della presente legge concorrono le risorse autorizzate ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), nonché le risorse derivanti da assegnazioni statali e le risorse concernenti i fondi comunitari, come di seguito elencate:

- a) con riferimento alle disposizioni, previste nell’articolo 6, relative al fattore famiglia, le risorse a carico del bilancio regionale di cui all’autorizzazione di spesa riguardante la l.r. n. 3/2024, iscritte nel programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”;
- b) con riferimento alle disposizioni previste nell’articolo 9, relative alle iniziative socioeducative per la prima infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza, le risorse a carico del bilancio regionale di cui all’autorizzazione di spesa riguardante la l.r. n. 7/2020, iscritte nel programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”;
- c) con riferimento alle disposizioni previste nell’articolo 10, relative alla permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare, le risorse a carico del bilancio regionale di cui all’autorizzazione di spesa riguardante la legge 11 aprile 2024 n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare) e successive modifiche, iscritte nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;
- d) con riferimento alle disposizioni previste nell’articolo 14, relative alla promozione della cultura sportiva, le risorse concernenti i Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma Operativo FSE+, OP4 - Un’Europa più sociale e inclusiva, Priorità Giovani, Obiettivo Specifico F, iscritte nel programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”;
- e) con riferimento alle disposizioni previste nell’articolo 16, relative ai centri per la famiglia, le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti il “Fondo per le politiche della famiglia”, istituito ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modifiche, iscritte nel programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;

f) con riferimento alle disposizioni previste nell’articolo 24, relative alle modifiche alla legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo) e successive modifiche, le risorse a carico del bilancio regionale di cui all’autorizzazione di spesa riguardante la l.r. n. 9/2021, iscritte nel programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”.

4. All’attuazione della presente legge possono concorrere le risorse riguardanti la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, nel rispetto delle finalità e delle modalità attuative ivi previste, nonché nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 24

(Modifica alla legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 “Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo” e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. n.9/2021 e successive modifiche, dopo le parole: “assegnazione della casa familiare all’altro genitore” sono aggiunte le seguenti: “o i monogenitori con figli a carico,”.

Art. 25

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

- a) legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) e successive modifiche.
- b) l'articolo 7 della legge regionale 29 marzo 2022, n. 7 (Misure per la riduzione della pressione fiscale. Interventi di sostegno economico e sociale).

Art. 26

(Norme transitorie e finali)

1. Ai procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'erogazione di contributi o di altre misure di sostegno previste dalla l.r. 32/2001 e successive modifiche o dalle norme abrogate con la presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge regionale decade il Tavolo già istituito con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2023, n. 283 e il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina dei componenti del nuovo Tavolo previsto nell'articolo 17.
3. Il tavolo, previsto nell'articolo 17, è costituito entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale.

Art. 27

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Informazioni di contesto:

La famiglia, come istituzione fondamentale della società, svolge un ruolo cruciale nell'accoglienza, assistenza ed educazione dei figli, nella promozione della solidarietà intergenerazionale e nel sostegno dei propri membri.

La famiglia rappresenta anche il primo motore dell'economia, l'unità di servizi primari, e il primo luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni, riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati. Tuttavia, si trova ad affrontare nuove problematiche legate alla precarietà economica, all'instabilità lavorativa, alla difficoltà di conciliare vita lavorativa e familiare e ai cambiamenti demografici che vedono una diminuzione delle nascite lungo tutto il territorio regionale.

Dai rilevamenti ISTAT la popolazione residente nel Lazio al 1° gennaio 2024 è risultata pari a 5.720.272 unità, in calo di 35.428 rispetto al 1° gennaio 2020. Tale riduzione è stata affiancata da due principali trend divergenti che si sono accentuati negli ultimi anni: da un lato, l'aumento dei residenti stranieri e, dall'altro, la marcata diminuzione dei residenti italiani.

Per quanto riguarda la composizione per età, i dati disponibili confermano la tendenza verso un progressivo invecchiamento della popolazione residente. Nel 2022, la proporzione di ultrassessantacinquenni si attestava al 23,2%, mentre la popolazione in età attiva (15-64 anni) solo il 64,2% del totale.

L'Istat stima che nel 2080 la popolazione residente nel Lazio sarà pari a 4.536.593 unità, oltre un milione al di sotto della quota attuale. Anche la composizione per età differirà in modo evidente, a causa della riduzione della popolazione in età attiva e l'aumento di quella più anziana. Si evince pertanto dai trend che il Lazio rischia di avere una percentuale sempre minore di popolazione attiva rispetto ad una proporzione sempre maggiore di popolazione anziana, considerando anche l'aumento della prospettiva di vita, ciò significa che una popolazione sempre più ridotta dovrà sostenere l'aumentare dei costi del welfare, ed in particolare di quello relativo alla terza età.

Le famiglie sono sempre meno, e con sempre meno figli. L'analisi delle strutture familiari nel Lazio evidenzia la progressiva diminuzione delle famiglie numerose, ovvero quelle con almeno tre figli, che dal 2009 al 2022 sono scese dal 5% al 3,6%. Aumentano, d'altro canto, le famiglie con un solo figlio, dal 45,7% nel 2019 al 48,9% nel 2022, posizionandosi al di sopra della media nazionale del 46,5%.

Per quanto riguarda la natalità, le nascite nel Lazio hanno subito un forte decremento nel periodo 2016-2018, che è continuato in modo costante fino ad oggi. Il totale dei nuovi nati nel Lazio nel 2016 era di 47.595 unità, mentre nel 2022 si è arrestato a 36.062 unità (-11.533 nuovi nati). Simile decrescita si osserva nel numero di figli per donna in età fertile (tasso di fecondità) che passa 1,36 figli per donna nel 2016 a 1,12 nel 2024, distante sia dalla media italiana di 1,18 figli per donna, che dalla media europea di 1,46. Il Lazio, inoltre, risulta la terza regione in Italia con l'età media delle donne al parto più alta, passando da una età media di 32,3 anni nel 2016 a 33 anni nel 2023, rispetto



alla media nazionale che si attesta a 32,5 anni. Per quanto riguarda i padri, l'età media alla nascita passa da 35,8 anni nel 2016 a 36,2 anni nel 2021.

Particolarmente importante, infine, risulta il fatto che nel Lazio il maggior numero di nascite nel 2022 è avvenuto da madri nella fascia di età 30-34 anni (12.490 nascite), seguita dalla fascia 35-39 (10.565 nascite) e solo in terza posizione si trova la fascia 25-29 anni (6.401 nascite).

Inoltre, nei Paesi come ad esempio la Francia dove sono istituite misure per favorire la nascita anticipata del primo figlio, si può individuare il tasso di fecondità più alto d'Europa, pari a 1,79 figli per donna nel 2022.

Secondo Banca d'Italia, la nascita del primo figlio rappresenta la seconda causa di povertà dopo la perdita del posto di lavoro, e si stima che una mamma su cinque lasci la propria attività professionale dopo il primo figlio. Eppure, i giovani desiderano avere figli: in una recente indagine ISTAT condotta tra ragazzi nella fascia di età 11-19 anni, a livello nazionale, emerge come il 69,4% dei giovanissimi desideri avere dei figli. Per le ragazze l'incidenza di coloro che vogliono tre o più figli è più elevata di quella che si rileva per i ragazzi: 20,7% contro 15,6%. Mentre addirittura il 71,6% delle ragazze desidererebbe avere il primo figlio entro i 30 anni.

Numero articoli, contenuto e finalità:

La Giunta Regionale del Lazio nel 2023, per la prima volta, ha scelto di creare una delega dedicata specificatamente alla famiglia, che potesse occuparsi in modo più mirato delle famiglie del Lazio, optando per politiche attive ed investimenti concreti a favore del benessere della famiglia, della natalità e della crescita demografica della Regione.

Tale delega, trova le sue fondamenta legislative nella Legge Regionale n.32 del 7 dicembre 2001, "Interventi a sostegno della famiglia". A due decenni di distanza si è esplicitata la necessità di ravvivare il contesto legislativo regionale riguardante le politiche familiari, proponendo una nuova legge che possa venire maggiormente incontro alle mutate necessità delle famiglie nel Lazio, anche alla luce del calo demografico che da molto tempo colpisce la regione.

La presente proposta di legge intende aggiornare e ampliare il quadro normativo regionale riguardante le politiche familiari, introducendo misure specifiche per incentivare la natalità, sostenere le famiglie in difficoltà, promuovere la coesione sociale e riconoscere il valore specifico della famiglia.

La proposta di legge è composta da un totale di **27 articoli**.

L'articolo 1 riconosce la funzione sociale essenziale della famiglia, definendola istituzione naturale fondamentale per l'accoglienza, l'assistenza e l'educazione dei figli, il sostegno reciproco tra i membri e la promozione della solidarietà intergenerazionale. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, collabora con gli enti territoriali, il Terzo settore, le associazioni familiari e i cittadini per rafforzare la coesione sociale, promuovere la natalità e sostenere le funzioni sociali della famiglia.

L'articolo 2 individua gli obiettivi sociali, economici e culturali perseguiti dalla legge.

L'articolo 3 istituisce il *Programma triennale per la Famiglia*, che definisce gli obiettivi generali, le priorità di intervento e le modalità di finanziamento.

L'articolo 4 prevede il *Piano annuale per la Famiglia*, che, nel rispetto del Programma triennale e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, stabilisce gli indirizzi operativi, i criteri per la concessione di benefici e la destinazione delle risorse.

L'articolo 5 introduce specifiche misure a favore della natalità, includendo anche il nascituro tra i destinatari degli interventi previsti.



L'articolo 6 riconosce il *Fattore Famiglia*, previsto dalla legge regionale n. 3 del 25 marzo 2024, quale strumento per determinare le condizioni economiche e sociali delle famiglie che accedono alle misure previste.

L'articolo 7 introduce agevolazioni per la formazione di nuove famiglie: prestiti senza interessi, riserve di alloggi e rimborsi per l'attivazione di servizi essenziali.

L'articolo 8 istituisce il progetto *Famiglia giovane*, destinato a giovani coppie con ISEE fino a 40.000 euro, comprendente un contributo economico e percorsi di accompagnamento alla gravidanza.

L'articolo 9 promuove i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso iniziative culturali e socio-educative.

L'articolo 10 incentiva la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio domicilio o nucleo familiare, prevedendo titoli per l'acquisto di servizi di assistenza.

L'articolo 11 sostiene la genitorialità, la mediazione familiare e la gestione della conflittualità nelle separazioni, in attuazione anche della legge n. 54/2006, valorizzando il ruolo dei consultori e dei centri per la famiglia.

L'articolo 12 introduce misure a favore delle famiglie numerose.

L'articolo 13 istituisce il progetto *Maternità fragile*, prevedendo voucher e percorsi di sostegno per le donne in condizione di vulnerabilità socio-economica.

L'articolo 14 promuove la cultura sportiva in famiglia, riconoscendone il valore educativo, sociale e di benessere, in linea con l'articolo 33 della Costituzione.

L'articolo 15 valorizza l'associazionismo familiare come strumento di rappresentanza e partecipazione delle famiglie alle politiche pubbliche.

L'articolo 16 sostiene i Centri per la famiglia, primi presidi territoriali per fragilità emergenti, basati su prossimità, prevenzione e valorizzazione delle risorse familiari, in raccordo con i servizi locali.

L'articolo 17 istituisce il *Tavolo permanente sulle Politiche familiari, la Natalità e la Demografia*, con funzioni di analisi, proposta, monitoraggio e promozione di interventi a favore della famiglia, della natalità e del contrasto al declino demografico, anche in collaborazione con enti e servizi del territorio.

L'articolo 18 introduce la *Carta Famiglia del Lazio*, attraverso convenzioni con soggetti pubblici e privati per agevolare l'accesso ai servizi territoriali.

L'articolo 19 promuove protocolli d'intesa e patti di comunità tra enti locali, pubblici e del Terzo settore per realizzare reti di assistenza alle famiglie, con l'obiettivo di rimuovere ostacoli abitativi, lavorativi e socioeconomici, sostenere madri e gestanti in difficoltà, favorire la flessibilità lavorativa, migliorare l'accesso al credito e offrire supporto psicologico e legale alle famiglie in difficoltà promuove protocolli d'intesa per la creazione di reti territoriali di sostegno familiare.

L'articolo 20 istituisce la *Conferenza regionale sulla famiglia, demografia e natalità* per il monitoraggio, la valutazione e la comunicazione delle politiche regionali.

L'articolo 21 prevede campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi della famiglia, della natalità e della solidarietà intergenerazionale.

L'articolo 22 introduce una clausola valutativa sugli effetti della legge e sulle sue ricadute finanziarie.

L'articolo 23 contiene le disposizioni finanziarie.



L'articolo 24 modifica la legge regionale n. 9 del 1° luglio 2021, estendendo il sostegno ai genitori separati anche a situazioni di monogenitorialità con figli a carico.

L'articolo 25 disciplina le abrogazioni normative.

L'articolo 26 regola la fase transitoria.

L'articolo 27 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

L'Assessore

Simona Renata Baldassarre

PL concernente: *“Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *“Legge di contabilità regionale”* e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La famiglia, quale istituzione fondamentale della società, svolge un ruolo cruciale nell'accoglienza, assistenza e educazione dei figli, nella promozione della solidarietà intergenerazionale e nel sostegno dei propri membri. La famiglia, inoltre, è il primo motore dell'economia, l'unità di servizi primari e il primo luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni, riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati. Nel contesto attuale, soggetto a importanti e decisivi cambiamenti, la famiglia si trova ad affrontare nuove problematiche legate alla precarietà economica, all'instabilità lavorativa, alla difficoltà di conciliare vita lavorativa e familiare e ai cambiamenti demografici che vedono una diminuzione delle nascite sul tutto il territorio regionale.

Per tale motivo, nel 2023, la Giunta regionale ha deciso di creare una delega apposita per occuparsi in maniera più mirata alle politiche per la famiglia, sulla base dei presupposti legislativi rappresentati dalla l.r. n. 32/2001 (Interventi a sostegno della famiglia). Tuttavia, a due decenni di distanza dall'approvazione della suddetta legge regionale, si è esplicitata la necessità di ravvivare il contesto legislativo regionale, proponendo una nuova legge che possa maggiormente andare incontro alle mutate necessità.

Pertanto, la proposta di legge regionale concernente *“Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”*, che si compone di 27 articoli, provvede ad aggiornare e ampliare il quadro normativo regionale riguardante le politiche familiari, introducendo misure specifiche per incentivare la natalità, sostenere le famiglie in difficoltà, promuovere la coesione sociale e riconoscere il valore specifico della famiglia.

In particolare, l'articolo 1 riconosce l'essenziale funzione sociale della famiglia, considerandola un'istituzione naturale e fondamentale per l'accoglienza, l'assistenza e l'educazione dei figli, nonché per il supporto dei suoi membri e la promozione della solidarietà intergenerazionale. Attraverso il principio di sussidiarietà, la Regione collabora con gli enti territoriali per migliorare la coesione sociale, favorire la crescita demografica e incentivare la partecipazione attiva del terzo settore, delle associazioni familiari e dei cittadini per supportare le funzioni sociali della famiglia.

L'articolo 2 propone gli obiettivi sociali, economici e culturali che la Regione intende raggiungere tramite la presente proposta di legge¹. All'articolo 3 è prevista l'approvazione del Programma triennale per la

¹ Nello specifico: a) valorizzare il ruolo sociale ed educativo della famiglia, fondato su relazioni di reciprocità, di corresponsabilità, parità tra uomo e donna e contrasto a ogni forma di discriminazione, solidarietà intergenerazionale tra i componenti, nonché equa ripartizione dei compiti di cura; b) garantire il diritto a formare un nucleo familiare, incentivare la natalità e la crescita demografica, rimuovendo gli ostacoli di ordine sociale, abitativo, lavorativo, culturale ed economico, che si frappongono rispetto a tali obiettivi; c) sostenere le funzioni svolte dalla famiglia, quale unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati; d) promuovere il valore della genitorialità mediante interventi volti a superare eventuali ostacoli di carattere economico e sociale che condizionano il numero delle nascite e l'intervallo di tempo tra le stesse; e) salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento al parto, promuovendo servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, a migliorare le condizioni socio-economiche, anche laddove rappresentino la causa primaria per le donne di interrompere

PL concernente: *"Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica". ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE*

famiglia da parte del Consiglio regionale, all'interno del quale sono stabiliti obiettivi generali, modalità, priorità di azione e finanziamenti da destinare agli interventi. L'articolo 4 prevede l'adozione da parte della Giunta regionale del Piano annuale per la famiglia che, in conformità con il Programma triennale e sulla base delle disponibilità di bilancio, definisce gli indirizzi e i criteri per la concessione di eventuali benefici e l'utilizzo delle risorse relative agli interventi previsti dalla proposta di legge, definendone le priorità².

All'articolo 5 si prevedono benefici specifici per la maternità, considerando anche il nascituro quale destinatario degli interventi da attuare. L'articolo 6 riconosce il fattore famiglia, di cui alla legge regionale n. 3/2024, quale strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali della famiglia che accede agli interventi previsti dalla presente proposta di legge.

All'articolo 7 si descrivono i benefici per la formazione di nuove famiglie, come prestiti senza interessi, riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica (pari al 20 per cento per la locazione di alloggi alle giovani coppie con figli nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, secondo appositi bandi speciali indetti dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della l.r. n. 12/19999) e il rimborso delle spese per l'attivazione dei servizi essenziali.

L'articolo 8 istituisce il progetto "Famiglia giovane" rivolto alle giovani coppie, che prevede un contributo economico e la realizzazione di percorsi specifici di accompagnamento alla gravidanza. L'articolo 9 promuove i diritti e le opportunità per l'infanzia e l'adolescenza attraverso iniziative socioeducative e culturali. All'articolo 10 si promuove la permanenza di persone non autosufficienti all'interno del proprio domicilio o presso il nucleo familiare, prevedendo titoli per l'acquisto di servizi alle famiglie.

la gravidanza; f) fornire alla famiglia, e in particolare ai genitori, sostegni economici, strumenti di formazione, servizi e un contesto socio-culturale idoneo alla realizzazione del proprio progetto di vita familiare; g) promuovere la sinergia tra vita familiare e attività lavorativa, le pari opportunità e la condivisione del carico del lavoro domestico e di cura dei figli, implementando i servizi di supporto alla famiglia, al fine di incentivare iniziative di conciliazione dei tempi di studio o di lavoro e di cura della famiglia; h) sostenere il diritto dei genitori di scegliere i percorsi educativi e ritenuti più adeguati per i propri figli; i) promuovere una cultura dell'infanzia, rimuovendo gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale per lo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale del fanciullo, anche definendo gli standard dei servizi residenziali per minori; l) garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati il benessere psico-affettivo e la continuità del rapporto con i propri familiari, anche attraverso la promozione ed il sostegno di appositi servizi; m) informare sulle modalità relative all'affido e all'adozione nazionale e internazionale e sostenere la famiglia che accoglie minori, specie se disabili; n) assicurare la tutela, l'assistenza e la consulenza a favore dei componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti, in particolare delle persone minori vittime di violenza assistita e di ogni altro tipo di abuso e di violenza fisica o psicologica; o) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura, in quanto essenziale per la vita della famiglia e per la società; p) sviluppare iniziative di sostegno e solidarietà nei confronti della famiglia con a carico persone disabili o persone anziane, al fine di agevolare la loro permanenza nell'ambito del nucleo familiare; q) favorire i rapporti fra le differenti generazioni all'interno della famiglia promuovendo azioni volte a trasferire le competenze e le conoscenze proprie di ciascuna generazione verso l'altra, in una prospettiva di crescita personale e della collettività; r) tutelare e promuovere i diritti della famiglia e delle persone in difficoltà attraverso iniziative di inserimento sociale in collaborazione con gli enti locali; s) riconoscere il valore sociale dell'associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti informali di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie anche attraverso i patti territoriali di comunità, previsti nell'articolo 19; t) promuovere servizi per le famiglie in aree rurali scarsamente popolate e con bassi indici demografici; u) favorire la partecipazione delle famiglie alle attività e ai servizi culturali erogati sul territorio, anche attraverso tariffe e altre agevolazioni dedicate; v) promuovere il monitoraggio continuo della condizione delle famiglie nella Regione, la valutazione d'impatto familiare di cui all'art. 6, nonché iniziative di ricerca sui bisogni emergenti per la programmazione delle politiche e delle azioni da porre in essere per il miglioramento del benessere della famiglia.

² Qualora vi sia la mancata approvazione del piano triennale, nei termini indicati dalla presente legge, la Giunta regionale può comunque approvare il Piano annuale, al fine di consentire la realizzazione degli interventi che necessitano di attuazione tempestiva.

PL concernente: *“Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

L’articolo 11 sostiene la genitorialità, la mediazione familiare e la gestione della conflittualità in fase separativa, anche in attuazione della legge n. 54/2006, attraverso l’attività dei consultori familiari e dei centri per la famiglia. L’articolo 12 istituisce benefici per le famiglie numerose, sostenendo i comuni che attivano progetti per la famiglia con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a tre, anche mediante la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di appositi protocolli d’intesa.

All’articolo 13 si introduce il progetto "Maternità fragile", offrendo voucher per l’acquisto di servizi o prodotti necessari durante la gravidanza o per il neonato e percorsi di accompagnamento per le donne in difficoltà socioeconomica. L’articolo 14 promuove la cultura sportiva in ambito familiare. All’articolo 15 si valorizza e sostiene l’associazionismo familiare, quale strumento di rappresentanza delle famiglie presenti sul territorio regionale, necessario a garantire il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alla definizione e all’implementazione delle politiche familiari.

All’articolo 16 si sostengono i Centri per la famiglia della Regione Lazio, garantendo attività di orientamento, supporto e informazione, coordinati con i servizi regionali e locali. L’articolo 17 istituisce il Tavolo permanente sulle Politiche familiari, la Natalità e la Demografia, al fine di valutare l’efficacia degli interventi e promuovere nuove azioni. L’articolo 18 istituisce la Carta Famiglia del Lazio, favorendo il raggiungimento di intese con soggetti pubblici, enti del Terzo settore e privati che promuovono iniziative ed eventi, riduzioni o agevolazioni tariffarie, o altre azioni volte a facilitare l’accesso ai servizi del territorio da parte dei nuclei familiari

L’articolo 19 promuove protocolli d’intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private per realizzare reti di supporto familiare e sistemi di assistenza sul territorio. All’articolo 20 si promuove la Conferenza regionale sulla famiglia, demografia e natalità per informare sulle politiche regionali e raccogliere elementi utili per la programmazione. L’articolo 21 prevede campagne di promozione per coinvolgere e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della famiglia, della sostenibilità intergenerazionale e della crisi demografica.

L’articolo 22 prevede la clausola valutativa e la clausola di valutazione sugli effetti finanziari di cui all’articolo 42 della l.r. n. 11/2020, al fine di monitorare lo stato di attuazione della legge e verificare le eventuali criticità emerse.

L’articolo 23 detta le disposizioni finanziarie.

L’articolo 24 modifica la legge regionale n. 9/2021, estendendo le misure di sostegno ai genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo anche alle situazioni di monogenitorialità con figli a carico.

L’articolo 25 riguarda le abrogazioni, mentre l’articolo 26 disciplina la fase transitoria. Infine, l’articolo 27 concerne l’entrata in vigore.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Considerata l’approvazione e l’adozione, rispettivamente da parte del Consiglio regionale e della Giunta regionale, del Programma triennale ex art. 3 (che stabilisce – per il triennio di riferimento – obiettivi generali, modalità, priorità di azione e finanziamenti da destinare agli interventi) e del Piano annuale ex art. 4 (che definisce – per l’annualità di riferimento – gli indirizzi e i criteri per la concessione di eventuali benefici e l’utilizzo delle risorse relative agli interventi previsti dalla proposta di legge, definendone le

PL concernente: *“Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

priorità), dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente e in conto capitale a carico del bilancio regionale, in riferimento agli interventi di seguito indicati:

- a) art. 7: benefici per la formazione di nuove famiglie >>> oneri di parte corrente;
- b) art. 8: progetto “famiglia giovane” >>> oneri di parte corrente;
- c) art. 11: supporto alla genitorialità e alla mediazione familiare >>> oneri di parte corrente;
- d) art. 12: benefici per la famiglia numerosa >>> oneri di parte corrente;
- e) art. 13: maternità fragile >>> oneri di parte corrente;
- f) art. 15: associazionismo familiare >>> oneri di parte corrente;
- g) art. 17: rimborso spese per i componenti esterni del Tavolo permanente sulle politiche familiari, la natalità e la demografia >>> oneri di parte corrente;
- h) art. 18: Carta famiglia del Lazio >>> oneri di parte corrente e in conto capitale;
- i) art 19: Protocolli d’intesa e patti di comunità >>> oneri di parte corrente;
- j) art. 20: Conferenza regionale sulla famiglia >>> oneri di parte corrente;
- k) art. 21: campagne di promozione >>> oneri di parte corrente.

Con riferimento agli articoli di seguito elencati, anch’essi aventi riflessi finanziari ma che non comportano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale come più avanti evidenziato, la qualificazione della spesa è la seguente:

- a) art. 6: promozione del fattore famiglia >>> oneri di parte corrente e oneri in conto capitale (quali risorse già stanziate con riferimento alla l.r. n. 3/2024);
- b) art. 9: iniziative socioeducative per la prima infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza >>> oneri di parte corrente e oneri in conto capitale (quali risorse già stanziate con riferimento alla l.r. n. 7/2020);
- c) art. 10: permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare >>> oneri di parte corrente (quali risorse già stanziate con riferimento alla l.r. n. 5/2024);
- d) art. 14: promozione della cultura sportiva in ambito familiare >>> oneri di parte corrente (quali risorse comunitarie);
- e) art. 16: Centri per la famiglia >>> oneri di parte corrente (quali risorse assegnate dallo Stato);
- f) art. 24: modifica alla l.r. n. 9/2021 (Misure di sostegno per genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo” e successive modifiche) >>> oneri di parte corrente (quali risorse già stanziate con riferimento alla l.r. n. 9/2021);

Relativamente all’articolo 17, concernente il Tavolo permanente sulle politiche familiari, la natalità e la demografia, fermo restando il rimborso spese per i componenti esterni dello stesso, alla relativa istituzione si provvede a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

PL concernente: *“Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE


➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Dai rilevamenti Istat la popolazione residente nel Lazio al 1° gennaio 2024 è risultata pari a 5.720.272 unità, in calo di 35.428 unità rispetto al 1° gennaio 2020. Per quanto riguarda la composizione per età, i dati disponibili confermano la tendenza verso un progressivo invecchiamento della popolazione residente.

Nel 2022, la proporzione di ultrasessantacinquenni si attestava al 23,2%, mentre la popolazione in età attiva (15-64 anni) solo il 64,2% del totale. L'Istat stima che nel 2080 la popolazione residente nel Lazio sarà pari a 4.536.593 unità, oltre un milione al di sotto della quota attuale. Anche la composizione per età differirà in modo evidente, a causa della riduzione della popolazione in età attiva e l'aumento di quella più anziana.

Pertanto, in base a quanto sopra il Lazio rischia di avere una percentuale sempre minore di popolazione attiva a fronte di una sempre maggiore popolazione anziana e, conseguentemente, una popolazione sempre più ridotta nelle condizioni di dover sostenere l'aumento dei costi del welfare relativi, in particolare, alla terza età.


Piramidi delle età della popolazione totale - Lazio - Anno 2002, 2023



Fonte: *“Lazio in numeri 2023”* - Elaborazione Area Statistica Regione Lazio su dati Istat

PL concernente: *“Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

Grafico 2: Grafico 12.16: Distribuzione dei residenti per età e genere, dati osservati per il 2022 e stimati per il 2080 - Lazio



Fonte: Elaborazione Area Statistica Regione Lazio su dati Istat

L'analisi delle strutture familiari nel Lazio evidenzia la progressiva diminuzione delle famiglie numerose, ovvero quelle con almeno tre figli, che dal 2009 al 2022 sono scese dal 5% al 3,6%. Aumentano, d'altro canto, le famiglie con un solo figlio, dal 45,7% nel 2019 al 48,9% nel 2022, posizionandosi al di sopra della media nazionale del 46,5%.

Indicatore	Numero medio di componenti per famiglia al 31 dicembre
Anno	
2018	2,22
2019	2,21
2020	2,16
2021	2,16
2022	2,14

PL concernente: “*Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica*”. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

Indicatore	Famiglie al 31 dicembre						
Numero di componenti	1	2	3	4	5	6 e più	Totale
Anno							
2018	1.001.001	640.687	469.188	349.821	84.631	33.300	2.578.627
2019	1.015.694	644.615	467.118	344.460	82.994	32.639	2.587.519
2020	1.077.674	652.851	457.290	333.440	78.981	31.225	2.631.461
2021	1.077.749	655.171	459.190	331.696	77.802	29.284	2.630.892
2022	1.109.069	659.778	457.518	326.192	76.953	28.763	2.658.273

Fonte: Istat

Per quanto riguarda la natalità, le nascite nel Lazio hanno subito un forte decremento nel periodo 2016-2018, che è continuato in modo costante fino ad oggi. Il totale dei nuovi nati nel 2016 era di 47.595 unità, mentre nel 2023 si è arrestato a 34.292 unità (fonte Istat).

Regione	Nati per anno ed area geografica di residenza – Regioni													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Piemonte	38.385	37.759	37.067	35.654	34.637	32.908	31.732	30.830	29.072	27.972	27.107	26.700	25.975	25.077
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1.254	1.221	1.177	1.059	1.119	987	962	906	904	841	776	744	781	718
Liguria	11.983	11.478	11.583	10.992	10.749	10.155	9.901	9.571	9.043	8.747	8.752	8.556	8.479	8.343
Lombardia	97.815	94.079	91.798	88.410	86.239	84.149	81.588	78.888	75.693	73.117	69.235	68.918	67.482	65.659
Trentino-Alto Adige/Südtirol	10.835	10.565	10.567	10.394	10.379	10.173	10.089	9.846	9.637	9.473	9.239	9.363	8.923	8.484
Provincia Autonoma di Bolzano	5.381	5.270	5.414	5.281	5.517	5.337	5.447	5.351	5.284	5.234	5.191	5.173	4.912	4.695
Provincia Autonoma di Trento	5.454	5.295	5.153	5.113	4.862	4.836	4.642	4.495	4.353	4.239	4.048	4.190	4.011	3.789
Veneto	46.915	45.381	44.387	41.963	40.619	38.952	37.851	36.587	35.393	33.556	32.672	32.799	31.754	30.438
Friuli-Venezia Giulia	10.347	9.953	9.840	9.418	9.187	8.584	8.492	8.132	7.829	7.495	7.434	7.269	7.277	6.982
Emilia-Romagna	41.817	40.448	39.337	38.057	36.668	35.813	34.578	33.011	32.400	30.922	29.861	29.836	29.615	28.568
Toscana	32.636	31.574	31.126	29.479	29.118	27.494	26.916	26.092	24.863	23.451	22.380	22.592	21.610	20.875
Umbria	7.933	7.740	7.596	7.375	7.015	6.542	6.353	6.116	5.792	5.577	5.268	5.238	4.926	4.766
Marche	14.085	13.856	13.196	12.633	12.363	11.904	11.482	10.669	10.171	9.667	9.432	9.222	8.788	8.797
Lazio	54.277	54.427	53.033	52.187	50.360	48.231	47.595	44.573	42.150	38.885	37.982	37.237	36.062	34.292
Abruzzo	11.737	11.338	11.188	10.791	10.534	10.238	10.074	9.521	8.937	8.500	8.237	8.290	8.023	7.578
Molise	2.511	2.375	2.332	2.269	2.213	2.181	2.088	2.120	1.895	1.927	1.713	1.685	1.661	
Campania	58.212	56.520	54.839	52.785	51.243	51.005	50.384	49.949	48.066	46.731	45.078	43.403	44.469	42.925
Puglia	37.168	36.007	34.852	33.679	33.191	31.577	31.132	30.033	28.921	27.586	26.455	26.381	26.301	25.591
Basilicata	4.612	4.483	4.480	4.101	4.123	4.122	4.017	4.007	3.717	3.672	3.523	3.330	3.221	3.123
Calabria	17.801	17.219	17.030	16.696	16.490	16.376	16.036	15.679	15.177	14.491	13.966	13.219	13.451	13.282
Sicilia	48.083	47.130	46.314	44.494	44.876	43.307	41.641	41.479	40.649	38.616	37.520	37.235	36.810	35.489
Sardegna	13.538	13.032	12.444	11.872	11.473	11.082	10.527	10.142	9.438	8.858	8.262	8.232	7.703	7.242
Italia	561.944	546.585	534.186	514.308	502.596	485.780	473.438	458.151	439.747	420.084	404.892	400.249	393.333	379.890

Simile decrescita la si osserva nel numero di figli per donna in età fertile (tasso di fecondità) che passa 1,36 figli per donna nel 2016 a 1,11 nel 2023, distante sia dalla media italiana di 1,20 figli per donna, che dalla media europea di 1,46 (fonte Istat).

PL concernente: “*Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica*”. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

Territorio	Principali indicatori - Tipo indicatore: Tasso di fecondità totale Tutte le regioni														
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Note
Piemonte	1,42	1,43	1,43	1,41	1,41	1,37	1,36	1,35	1,30	1,27	1,25	1,24	1,22	1,17	
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1,62	1,60	1,57	1,44	1,54	1,41	1,42	1,35	1,39	1,31	1,23	1,21	1,27	1,17	
Liguria	1,35	1,33	1,38	1,35	1,35	1,32	1,31	1,29	1,24	1,21	1,23	1,21	1,20	1,17	
Lombardia	1,56	1,52	1,51	1,47	1,46	1,45	1,43	1,40	1,36	1,33	1,27	1,27	1,25	1,21	
Trentino-Alto Adige/Südtirol	1,63	1,61	1,64	1,63	1,65	1,64	1,64	1,62	1,59	1,57	1,54	1,57	1,51	1,43	
Provincia Autonoma di Bolzano	1,62	1,61	1,67	1,65	1,75	1,71	1,77	1,75	1,73	1,71	1,71	1,72	1,64	1,57 N	
Provincia Autonoma di Trento	1,65	1,61	1,60	1,60	1,54	1,56	1,52	1,49	1,45	1,42	1,36	1,42	1,36	1,28 N	
Veneto	1,49	1,47	1,48	1,43	1,42	1,39	1,39	1,37	1,34	1,29	1,28	1,30	1,26	1,21	
Friuli-Venezia Giulia	1,40	1,39	1,41	1,38	1,39	1,33	1,34	1,32	1,28	1,25	1,26	1,25	1,26	1,21	
Emilia-Romagna	1,52	1,49	1,48	1,46	1,43	1,43	1,40	1,36	1,35	1,30	1,26	1,27	1,27	1,22	
Toscana	1,40	1,38	1,39	1,34	1,36	1,31	1,31	1,29	1,26	1,21	1,16	1,20	1,16	1,12	
Umbria	1,41	1,39	1,39	1,38	1,34	1,29	1,28	1,26	1,22	1,20	1,16	1,18	1,13	1,11	
Marche	1,41	1,42	1,38	1,35	1,35	1,34	1,32	1,26	1,23	1,19	1,19	1,20	1,16	1,17	
Lazio	1,44	1,46	1,44	1,43	1,40	1,36	1,36	1,30	1,25	1,18	1,18	1,18	1,16	1,11	
Abruzzo	1,34	1,32	1,33	1,30	1,30	1,29	1,29	1,25	1,20	1,17	1,17	1,20	1,18	1,14	
Molise	1,23	1,19	1,19	1,18	1,18	1,18	1,16	1,20	1,11	1,15	1,06	1,08	1,10	1,10	
Campania	1,44	1,41	1,39	1,36	1,34	1,35	1,35	1,36	1,33	1,31	1,30	1,28	1,33	1,29	
Puglia	1,33	1,31	1,30	1,28	1,29	1,26	1,27	1,25	1,23	1,20	1,18	1,20	1,22	1,20	
Basilicata	1,20	1,19	1,22	1,13	1,16	1,18	1,18	1,20	1,14	1,15	1,14	1,11	1,10	1,09	
Calabria	1,32	1,29	1,30	1,29	1,30	1,31	1,31	1,30	1,29	1,26	1,26	1,23	1,28	1,28	
Sicilia	1,42	1,41	1,40	1,37	1,40	1,38	1,35	1,37	1,37	1,33	1,33	1,35	1,35	1,32	
Sardegna	1,18	1,17	1,14	1,12	1,11	1,11	1,08	1,08	1,03	1,00	0,97	0,99	0,95	0,91	
Italia	1,44	1,42	1,42	1,39	1,38	1,36	1,36	1,34	1,31	1,27	1,24	1,25	1,24	1,20	

Il Lazio, inoltre, risulta la terza regione in Italia con l'età media delle donne al parto più alta, passando da una età media di 32,3 anni nel 2016 a 33 anni nel 2023, rispetto alla media nazionale che si attesta a 32,5 anni. Per quanto riguarda i padri, l'età media alla nascita passa da 35,8 anni nel 2016 a 36,2 anni nel 2021. Nel Lazio il maggior numero di nascite nel 2023 è avvenuto da madri nella fascia di età 30-34 anni (11.710 nascite), seguita dalla fascia 35-39 (10.143 nascite) e solo in terza posizione si trova la fascia 25-29 anni (6.280 nascite)³ (fonte Istat).

Regione	Anno	Nati per anno, area geografica di residenza, cittadinanza dei genitori e classe di età della madre - Tutte le coppie - Regioni - Anno 2023												Note
		Meno di 15 anni	15-19 anni	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50 anni e più	Totale			
Piemonte	2023	0	173	1.675	5.364	9.120	6.602	1.889	225	29	25.077			
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	2023	0	3	46	151	270	189	52	7	0	718			
Liguria	2023	0	72	629	1.724	2.954	2.169	693	92	10	8.343			
Lombardia	2023	1	444	4.122	12.991	24.008	18.121	5.280	620	72	65.659			
Trentino-Alto Adige/Südtirol	2023	0	47	608	2.095	3.160	1.974	521	76	3	8.484			
Provincia Autonoma di Bolzano	2023	0	28	354	1.252	1.754	1.014	251	40	2	4.695			
Provincia Autonoma di Trento	2023	0	19	254	843	1.406	960	270	36	1	3.789			
Veneto	2023	0	195	1.859	6.304	11.224	8.211	2.348	268	29	30.438			
Friuli-Venezia Giulia	2023	0	46	482	1.554	2.488	1.856	499	48	9	6.982			
Emilia-Romagna	2023	0	174	1.874	6.009	10.277	7.590	2.364	249	31	28.568			
Toscana	2023	0	134	1.241	3.994	7.510	5.895	1.819	255	27	20.875			
Umbria	2023	0	42	276	954	1.712	1.334	409	33	6	4.766			
Marche	2023	0	48	563	1.715	3.144	2.480	719	112	16	8.797			
Lazio	2023	1	262	1.934	6.280	11.710	10.143	3.352	534	76	34.292			
Abruzzo	2023	0	67	471	1.470	2.651	2.151	664	95	9	7.578			
Molise	2023	0	17	117	334	530	470	171	20	2	1.661			
Campania	2023	1	627	3.483	9.494	15.377	10.631	2.882	356	74	42.925			
Puglia	2023	0	373	1.971	5.122	9.024	6.831	2.009	232	29	25.591			
Basilicata	2023	0	25	189	573	1.076	938	282	35	5	3.123			
Calabria	2023	0	128	962	2.946	4.673	3.459	978	115	21	13.282			
Sicilia	2023	3	877	3.524	7.842	12.095	8.475	2.367	255	51	35.489			
Sardegna	2023	1	59	419	1.202	2.399	2.198	828	118	18	7.242			
Italia	2023	7	3.813	26.445	78.118	135.402	101.717	30.126	3.745	517	379.890			

³ Da evidenziare che, in Paesi come ad esempio la Francia dove sono state istituite misure per favorire la nascita anticipata del primo figlio, il tasso di fecondità è tra i più alti d'Europa, attestandosi a 1,79 figli per donna nel 2022.

PL concernente: *“Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

Secondo Banca d’Italia, la nascita del primo figlio rappresenta la seconda causa di povertà dopo la perdita del posto di lavoro, e si stima che una mamma su cinque lasci la propria attività professionale dopo il primo figlio. Eppure, in una recente indagine ISTAT condotta tra ragazzi nella fascia di età 11-19 anni, a livello nazionale, emerge come il 69,4% dei giovanissimi desideri avere dei figli. Per le ragazze l’incidenza di coloro che vogliono tre o più figli è più elevata di quella che si rileva per i ragazzi: 20,7% contro 15,6%. Mentre addirittura il 71,6% delle ragazze desidererebbe avere il primo figlio entro i 30 anni.

A fonte del quadro sinteticamente rappresentato, la proposta di legge prevede molteplici interventi la cui quantificazione tiene conto della morfologia degli oneri, delle esigenze rappresentate dalla struttura regionale competente in materia (sulla base della relazione trasmessa ai sensi dell’art. 39 della l.r. n. 11/2020, con nota prot. n. 504017 del 08/05/2025), del concorso delle risorse afferenti alle leggi regionali vigenti ‘coinvolte’ nelle misure previste, delle risorse concernenti i trasferimenti da parte dello Stato nonché delle risorse afferenti alla programmazione comunitaria 2021-2027 dei fondi FSE+.

Pertanto, sulla base della qualificazione della spesa come precedentemente evidenziata, la quantificazione è oggetto della seguente ripartizione, fermo restando che le priorità di intervento potranno essere definite nell’ambito degli strumenti attuativi previsti dalla PL (Programma triennale a cura del Consiglio regionale e Programma annuale a cura della Giunta regionale), anche in considerazione di una prima fase di attivazione “sperimentale” degli interventi:

- a) per le spese di parte corrente relative ai benefici per la formazione di nuove famiglie (art. 7) – prestiti senza interessi o a tasso agevolato per le esigenze familiari, ivi compreso l’acquisto della prima casa, sulla base di convenzioni con istituti bancari, finanziari ed enti previdenziali e assicurativi e rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell’abitazione – la quantificazione complessiva è pari a euro 200 mila, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. La quantificazione tiene conto, in particolare, della fascia di popolazione del Lazio tra i 20 e i 39 anni (pari al 22% della popolazione complessiva), target naturale a cui rivolgersi. Dunque, se il contributo agli interessi (abbattimento del tasso) deve tendere ad agevolare le famiglie nell’ottenimento di linee di credito da parte di istituti finanziari per l’acquisto di beni o servizi, si è ipotizzato un abbattimento del tasso pari al 50%. Ad oggi, se il credito al consumo prevede un TAN del 6,4%, il beneficio per le famiglie potrà essere pari al 3,2%; dunque, per un prestito di 5.000 euro, con un TAN pari al 6,4% e una durata di tre anni, per ogni annualità prevista sarà possibile sostenere 625 nuove famiglie (euro 100 mila). La restante quota dello stanziamento stimato per gli interventi di cui all’articolo 7 (euro 100 mila) potrà essere destinata al rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell’abitazione;
- b) per le spese di parte corrente relative al progetto “Famiglia giovane” (art. 8) – contributo per i nuovi nuclei familiari e percorsi di accompagnamento della donna in gravidanza, diretti a offrire informazioni, ascolto e sostegno alle giovani coppie prima e dopo il parto – la quantificazione complessiva è pari a euro 2,06 milioni, per l’anno 2025 ed euro 1,74 milioni per l’anno 2026 ed euro 1,71 milioni per l’anno 2027. La popolazione totale residente nel Lazio al 2023 è pari a 5.714.745 abitanti e, nello stesso anno, l’Istat ha registrato 2.630.892 famiglie di cui il 43,6% di coppie con figli, il 23,1% di madri con figli e 6,7% di padri con figli; nel complesso le famiglie con figli censite sono

PL concernente: *“Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

state pari a 1.931.074. Dal rapporto ISEE 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le famiglie che nel Lazio hanno presentato la dichiarazione ISEE sono state pari a 784.000 e, di queste, come riportato nel suddetto rapporto, il 42,5% è stato presentato da famiglie con minori. Nel complesso, dunque, le famiglie con minori che hanno presentato l’ISEE nel Lazio sono state pari a 333.200 circa. Di queste, visto il dato nazionale riportato nello stesso rapporto, il 3,2% ha presentato un ISEE maggiore di 40 mila euro. Ipotizzando un limite di ISEE inferiore o uguale a 40 mila euro, la stima del numero delle famiglie potenzialmente interessate dall’azione prevista è pari a circa 322.537. Pertanto, quantificato il sostegno economico per ciascuna famiglia giovane, in media e nel rispetto degli scaglioni ISEE, in 2.400,00 annuali, il numero dei possibili beneficiari, nei tre anni, verrebbe ad essere pari a circa 2.295 famiglie;

- c) per le spese di parte corrente relative agli interventi di supporto alla genitorialità e il ricorso alla mediazione familiare (art. 11), la stima è pari ad euro 60 mila, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. Attraverso il predetto budget è possibile ipotizzare un potenziamento delle attività di formazione alla genitorialità e mediazione familiare all’interno della rete regionale dei Centri per la famiglia, sostenendo ogni Centro (22) con un contributo annuo pari a 2.727,00 euro;
- d) per le spese di parte corrente relative ai benefici in favore delle famiglie numerose per sostenerle nelle attività di cura, assistenza e educazione dei figli (art. 12), la quantificazione complessiva è pari a euro 200 mila, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. Come già evidenziato, al 2023, l’Istat riporta che la popolazione residente nel Lazio ammonta a 5.714.745 e che le famiglie numerose, composte da più di 5 componenti, sono il 3,6% delle famiglie. Se il numero delle famiglie è 2.630.892, il numero di quelle numerose (3,6%) è pari a 94.712. Ipotizzando un contributo annuale pari a 1.000 euro a famiglia, quelle che beneficerebbero della misura, in una prima fase di attuazione, sarebbero 200;
- e) per le spese di parte corrente relative al progetto “Maternità fragile” (art. 13) – erogazione di un *voucher* valido per l’acquisto di servizi o prodotti necessari durante la gravidanza o per il neonato e percorsi individualizzati di accompagnamento alla maternità – la quantificazione complessiva è pari a euro 1 milione per l’anno 2025 e ad euro 1,1 milione, per ciascuna annualità 2026 e 2027⁴. La stima è stata effettuata sulla base della spesa storica sostenuta con riferimento all’Avviso pubblico per il sostegno alla maternità di cui alla DGR n. 478/2023, in attuazione dell’articolo 7 della l.r. n. 7/2022, per il quale era stato previsto uno stanziamento annuale pari a euro 1 milione annuo. L’Avviso ha previsto la concessione di un *voucher* alle donne partorienti con reddito ISEE non superiore a euro 30 mila, valido per l’acquisto di prodotti necessari per il neonato, quantificando in circa 320 le mamme beneficiarie (a fronte di 905 domande pervenute), secondo un importo variabile da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 5.000,00, da assegnare secondo la posizione in graduatoria;
- f) per le spese di parte corrente relative all’incentivazione dell’associazionismo familiare (art. 15) – promozione e sostegno e dei progetti presentati da enti iscritti nel RUNTS finalizzati a promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione e informazione sul ruolo sociale della famiglia, a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, la solidarietà intergenerazionale e interculturale, la sinergia dei tempi di vita e di lavoro, anche mediante l’organizzazione delle banche del tempo⁵,

⁴ Da evidenziare che oltre alla quantificazione delle risorse aggiuntive come indicata con riferimento agli interventi di cui all’art. 13 della PL, nel bilancio regionale sono, altresì, stanziate, per l’anno 2025, 775 mila euro, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. n. 7/2022 – soggetta ad abrogazione ai sensi dell’articolo 25 della PL.

⁵ Forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno.

PL concernente: *“Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

promuovere la cultura dell'accoglienza familiare e del mutuo aiuto, informare e sensibilizzare sui gravi rischi socioeconomici e culturali del calo demografico, ecc. – la quantificazione complessiva è pari a euro 140 mila, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. La stima è stata effettuata sulla base dell'ipotesi di un bando che conceda contributi annuali, per ciascun ente iscritto al RUNTS, pari a euro 10 mila (14 enti beneficiari);

- g) per le spese di parte corrente quale rimborso per i componenti esterni del Tavolo permanente sulle politiche familiari, la natalità e la demografia (art. 17), la stima è pari a euro 1.000, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027;
- h) per le spese concernenti la Carta famiglia del Lazio (art. 18) – strumento per le famiglie numerose per accedere a specifici servizi attraverso la stipula di intese con i soggetti pubblici e privati, con gli enti del Terzo settore che promuovono iniziative ed eventi, riduzioni o agevolazioni tariffarie, o altre azioni volte a facilitare l'accesso ai servizi del territorio – la quantificazione complessiva è pari a euro 200 mila, per l'anno 2025, quali oneri in conto capitale destinati alla creazione della piattaforma per la successiva gestione della card e pari a euro 220 mila, per l'anno 2026 ed euro 250 mila, per l'anno 2027, quali costi per l'emissione e la gestione della card nonché per la manutenzione evolutiva del sistema;
- i) per le spese di parte corrente relative alla sottoscrizione di protocolli d'intesa e patti di comunità tra enti locali, istituzioni pubbliche ed enti del terzo settore, diretti alla realizzazione di reti e sistemi integrati di assistenza ai nuclei familiari sul territorio regionale (art. 19) – finalizzati alla rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, culturale, socioeconomico e del credito per consentire a ciascun individuo la formazione e la realizzazione del proprio progetto familiare, al sostegno alle madri e alle gestanti in difficoltà socioeconomica mediante forme di supporto alla donna, al bambino e al nascituro, alla promozione di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità del nucleo familiare monoparentale e dei genitori separati o divorziati, all'accesso al credito per i bisogni primari della famiglia monoparentale, ecc. – la quantificazione complessiva è pari a euro 70 mila, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027;
- l) per le spese di parte corrente relative alla Conferenza regionale sulla famiglia (art. 20) – organizzata annualmente allo scopo di informare sulle politiche regionali in atto e di acquisire elementi utili alla definizione dei programmi regionali relativi alle politiche familiari – la quantificazione complessiva è pari a euro 70 mila, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027;
- m) per le spese di parte corrente relative alle campagne di promozione (art. 21), la quantificazione complessiva è pari a euro 200 mila, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. L'obiettivo è realizzare una campagna informativa e promozionale ad ampio raggio, con un focus innovativo sui canali digitali e social, per sensibilizzare in particolare i giovani e i nuclei familiari sulle tematiche chiave della natalità, del ruolo sociale della famiglia e della sostenibilità demografica.

Sulla base di quanto sopra, dunque, ribadendo che le priorità saranno comunque definite nell'ambito degli strumenti di programmazione triennale e annuale di cui agli artt. 3 e 4, lo stanziamento del fondo di parte corrente di nuova istituzione a copertura delle varie misure elencate – per la copertura del fondo si rimanda al successivo paragrafo – è pari a complessivi euro 4 milioni, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, al quale si aggiunge la voce di spesa in conto capitale per l'istituzione della Carta Famiglia del

PL concernente: *“Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

Lazio di cui all’articolo 18, pari a euro 200.000,00, per l’anno 2025 – per la cui copertura si rimanda, anche in questo caso, al successivo paragrafo.

Alle quantificazioni come sopra evidenziate, relative alle nuove risorse del bilancio regionale da mettere a disposizione per gli interventi previsti, si aggiungono anche quelle a copertura degli altri articoli della PL aventi riflessi finanziari, che, stante le materie trattate, vedono il coinvolgimento di risorse già stanziate nel bilancio afferenti ad altre leggi regionali ovvero di risorse derivanti da assegnazioni statali e comunitarie. In tali casi, quindi, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse stanziate a legislazione vigente, fatti salvi gli eventuali rifinanziamenti da effettuarsi coi successivi bilanci, nel rispetto della normativa contabile in materia. In particolare:

- a) per la promozione del fattore famiglia di cui alla l.r. n. 3/2024 (art. 6), l’autorizzazione di spesa di quest’ultima, ai sensi dell’art. 1 della l.r. n. 22/2024, è pari a euro 50 mila per l’anno 2025 e ad euro 75 mila, per l’anno 2026, quali risorse di parte corrente e ad euro 50 mila, per l’anno 2025, quali risorse in conto capitale;
- b) per le iniziative socioeducative per la prima infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza (art. 9), l’autorizzazione di spesa di cui alla l.r. n. 7/2020 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia), ai sensi dell’art. 1 della l.r. n. 22/2024, è pari a euro 19,5 milioni, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, quali risorse di parte corrente e ad euro 1 milione, per l’anno 2025 ed euro 1,5 milioni, per l’anno 2026, quali risorse in conto capitale;
- c) per gli interventi relativi alla permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare (art. 10), l’autorizzazione di spesa di cui alla l.r. n. 5/2024 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare), ai sensi dell’art. 1 della l.r. n. 22/2024, è pari a euro 2,525 milioni, per l’anno 2025 ed euro 7,55 milioni, per l’anno 2026, quali risorse di parte corrente;
- d) per le iniziative a sostegno della crescita sportiva all’interno delle famiglie numerose in difficoltà socioeconomiche, attraverso la concessione di contributi agli enti locali (art. 14), a valere sulle risorse del PR FSE+ Lazio 2021-2027, OP4 - Un’Europa più sociale e inclusiva, Priorità Giovani, Obiettivo Specifico F (ESO4.6), è previsto l’accordo di collaborazione tra la Regione e sport e salute S.p.A., di cui alla DE n. G03118/2025⁶, finalizzato alla realizzazione dell’intervento Voucher per lo Sport;
- e) per il sostegno nei confronti dei Centri per la famiglia gestiti dai Comuni, singoli o associati (art. 16), sono previste le risorse derivanti dalle assegnazioni statali con vincolo di destinazione concernenti il “Fondo per le politiche della famiglia”, istituito ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Annualmente le risorse assegnate alla Regione sono pari a 2,4 milioni;

⁶ Determinazione dirigenziale 13 marzo 2025, n. G03118, concernente: *“PR FSE+ 2021-2027, Priorità “Giovani” obiettivo specifico f. ESO4.6 Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge 241-1990 e dell’art. 7, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 tra la Regione Lazio - Direzione regionale Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e Sport e Salute S.p.A per la realizzazione dell’iniziativa “Voucher per lo sport”. Approvazione Schema di Accordo e scheda progettuale. Impegno di spesa della somma complessiva pari ad € 30.000.000,00 in favore di Sport e Salute S.p.A (codice creditore 83485) di cui € 18.790.000,00 sui capitoli U0000A43188, U0000A43189, U0000A43190 ed € 11.210.000,00 sui capitoli U0000A43197, U0000A43198, U0000A43199. SIGEM 25004D. GIP A0868S0001, A0868S0002. CUP F89I25000330009 - Esercizi Finanziari 2025, 2026, 2027”*.

PL concernente: *“Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

- f) per la modifica alla l.r. n. 9/2021 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo” e successive modifiche), ai sensi della quale tra i beneficiari degli interventi di sostegno previsti dalla legge vi sono anche i monogenitori con figli a carico con un reddito ISEE non superiore a 20 mila euro, l’autorizzazione di spesa di cui alla l.r. n. 9/2021, ai sensi dell’art. 1 della l.r. n. 22/2024, è pari a euro 1 milione per l’anno 2025, quali risorse di parte corrente.

Si ricorda, infine, che al monitoraggio del livello di attuazione della PL, si provvede ai sensi di quanto stabilito nell’ambito delle rispettive clausole valutative di cui all’articolo 22.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse poste a copertura della PL in oggetto operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

La norma finanziaria (art. 23), dispone l’istituzione nel programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo regionale per gli interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”, con uno stanziamento complessivo a copertura degli interventi della PL, pari a euro 4.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. Le fonti di copertura del fondo citato sono:

- per l’anno 2025, le risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all’Allegato T alla D.G.R. n. 204/2025, in relazione al “Fondo relativo al gettito della manovra fiscale, ex art. 1, comma 174, legge n. 311/2004”, istituito ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera e), della l.r. n. 19/2024⁷. Le risorse predette sono rappresentate, altresì, nell’Allegato n. 42 (Elenco analitico delle risorse accantonate nel Risultato di Amministrazione) alla PL concernente il “Rendiconto Generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2024”, di cui alla D.G.R. n. 262/2024;
- per ciascuna annualità 2026 e 2027, le risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, derivanti dal prelevamento del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” (capitolo U0000T27501). Nell’allegato n. 15 di cui all’articolo 3 della l.r. n. 23/2024, concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da approvare durante l’esercizio finanziario 2025, sono previsti euro 4.000.000,00, di parte corrente, per ciascuna annualità 2026 e 2027, in favore della PL in oggetto.

All’istituendo fondo di parte corrente, a copertura dei vari interventi della PL come precedentemente evidenziati, si aggiunge la voce di spesa in conto capitale, da istituire sempre all’interno del programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, relativa all’istituzione della Carta famiglia del Lazio di cui all’articolo 18, con uno stanziamento pari a euro

⁷ Al riguardo, si veda anche il comma 2-bis del citato articolo 6 della l.r. n. 19/2024, ove si dispone la prioritaria destinazione delle risorse confluente nell’avanzo accantonato concernenti il “Fondo relativo al gettito della manovra fiscale, ex art. 1, comma 174, legge n. 311/2004”, tra cui gli interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica.

PL concernente: *“Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

200.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale” (capitolo U0000T28501).

I fondi speciali, al momento della presentazione della PL in oggetto, presentano le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria stabilita ai sensi della l.r. n. 23/2024.

Oltre alle risorse aggiuntive di cui sopra, la norma finanziaria prevede il concorso delle risorse autorizzate ai sensi dell’articolo 1 della l.r. n. 22/2024 – sulla base di quanto precedentemente evidenziato – nonché delle risorse derivanti da assegnazioni statali e le risorse concernenti i fondi comunitari, nello specifico:

- a) con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 6, relative al fattore famiglia, le risorse a carico del bilancio regionale di cui all’autorizzazione di spesa riguardante la l.r. n. 3/2024, iscritte nel programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale” (capitoli U0000H41750 e U0000H42544);
- b) con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 9, relative alle iniziative socioeducative per la prima infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza, le risorse a carico del bilancio regionale di cui all’autorizzazione di spesa riguardante la l.r. n. 7/2020, iscritte nel programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale” (capitoli U0000H41997 e U0000H42543);
- c) con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 10, relative alla permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare, le risorse a carico del bilancio regionale di cui all’autorizzazione di spesa riguardante la l.r. n. 5/2024, iscritte nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” (capitoli U0000H41751 e U0000H41752);
- d) con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 14, relative alla promozione della cultura sportiva in ambito familiare, le risorse concernenti i Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma Operativo FSE+, OP4 - Un’Europa più sociale e inclusiva, Priorità Giovani, Obiettivo Specifico F, iscritte nel programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti” (vari capp. U00000A43);
- e) con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 16, relative ai centri per la famiglia, le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti il “Fondo per le politiche della famiglia”, istituito ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, iscritte nel programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” (capitolo U0000H41132);
- f) con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 24, relative alle modifiche alla l.r. n. 9/2021 concernenti le misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo, le risorse a carico del bilancio regionale di cui all’autorizzazione di spesa riguardante la l.r. n. 9/2021,

PL concernente: *“Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

iscritte nel programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” (capitoli U0000H41712 e U0000H41713).⁸

Infine, è altresì previsto il possibile concorso anche della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, per la parte degli interventi relativa alla famiglia (M12, P05, titolo 01, capp. U0000H41717, U0000H41737 e U0000H41918).

➤ *Quadro di riepilogo*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come sintetizzato nelle seguenti tabelle.

Tabella A

ONERI	2025	2026	2027	<i>Totale 2025-2027</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.200.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.200.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.000.000,00
<i>di cui in c/cap.</i>	€ 200.000,00	-	-	€ 200.000,00

Tabella B

ONERI E COPERTURE	2025	2026	2027	<i>Totale 2025-2027</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.200.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.200.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.000.000,00
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 8.000.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa (avanzo accantonato)	€ 4.000.000,00	-	-	€ 4.000.000,00
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi Stato e/o comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

⁸ Oltre al concorso delle risorse riferite alle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi regionali in elenco, vanno menzionate a titolo ricognitorio anche le risorse stanziate in bilancio con riferimento alla l.r. n. 32/2001 (Interventi a sostegno della famiglia), pari a complessivi euro 180 mila, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027 (M12, P05, capp. U0000H41949, U0000H41958, U0000H41959 E U0000H41762). Per la legge citata è prevista la relativa abrogazione, ai sensi dell’articolo 25 della PL.

PL concernente: *“Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

<i>di cui in conto capitale</i>	€ 200.000,00	-	-	€ 200.000,00
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	€ 200.000,00	-	-	€ 200.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi Stato e/o comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale *“Ragioneria generale”*

MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suespresso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Giuseppe Schiboni)